

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 211

OGGETTO: Contratto d'appalto del servizio di pulizia dei locali degli Uffici Comunali (Municipio - Delegazione Vibo Marina - Locali interni al Cimitero di Vibo Centro - Uffici Vigili Urbani – Uffici Protezione Civile – Biblioteca Comunale – Mercato Clarisse – Fontana Piazza Martiri d'Ungheria). Periodo mesi 12 (dodici).

L'anno duemilaventi (2020) il giorno 20 (venti) del mese di aprile presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me Dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente, giusto Decreto Sindacale n. 2 del 03 febbraio 2020, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) la Sig.ra Mariangela Bruzzese, (codice fiscale BRZ MNG 76C70 C352D), nata a Catanzaro (CZ) il 30 marzo 1976, residente in Catanzaro (CZ), Via Solferino, n. 6/34, la quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'impresa "Vital S.a.s. di Bruzzese

Mariangela & C.”, con sede in Catanzaro (CZ), Via Murano, n. 8, (Partita IVA 02788500797), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro (CZ), in data 01 giugno 2006, con il numero R.E.A 177604, giusto documento di verifica di autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Comune di Vibo Valentia e depositato agli atti; impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà denominata "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione dirigenziale n. 1180 del 01 ottobre 2019, sono stati approvati gli atti di gara ed è stata impegnata la somma complessiva di €. 100.000,00 (euro centomila/00) IVA compresa per l'affidamento del servizio di pulizia degli Uffici Comunali: Municipio - Delegazione Vibo Marina - Locali interni al Cimitero di Vibo Centro - Uffici Vigili Urbani – Uffici Protezione Civile – Biblioteca Comunale – Mercato Clarisse – Fontana Piazza Martiri d'Ungheria;

- che con la stessa determinazione n. 1180 del 01 ottobre 2019, è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio anzidetto, da realizzarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), mediante Richiesta (RDO), con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

- che l'importo complessivo dell'appalto è di €. 81.967,21 (euro ottantuno milanovecentosessantasette/21) oltre IVA di legge, così suddiviso:

o importo a base d'asta soggetto a ribasso €. 80.267,21 (euro ottantamila duecentosessantasette/21);

o €. 1.700,00 (euro millesettecento/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con determinazione dirigenziale n. 19 del 13 gennaio 2020, sono stati omologati gli atti di gara e, conseguentemente, si è proceduto all'aggiudicazione del servizio di che trattasi, in favore dell'impresa "Vital S.a.s. di Bruzese Mariangela & C.", che ha riportato il punteggio di 83,86/100, precisando che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace dopo la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;

- che l'importo di aggiudicazione è di €. 64.564,00 (euro sessantaquattromila cinquecentosessantaquattro/00) comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%;

- che, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha dichiarato, nell'offerta prodotta, che i propri costi aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ammontano ad €. 1.400,00 (euro millequattrocento/00);

- che con determinazione dirigenziale n. 295 del 10 marzo 2020 (n. 57/2020 del Registro del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile), riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, si prendeva atto dell'efficacia della succitata determinazione dirigenziale n. 19 del 13 gennaio 2020 e si procedeva all'aggiudicazione definitiva del servizio oggetto del presente contratto in favore dell'Appaltatore;

- che la somma prevista per l'esecuzione del servizio, risulta registrata sui

fondi comunali, secondo le modalità riportate nella più volte citata determinazione dirigenziale n. 1180 del 01 ottobre 2019;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell'Appaltatore, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nei confronti dell'Appaltatore e dei soggetti individuati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, così come modificato dal D.Lgs. 153/2014, nonché dei loro familiari conviventi, richieste, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dal Comune di Vibo Valentia all'Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro (CZ), con nota prot. d'ingresso n. 2203 del 09 gennaio 2020;

- che, per la stipula del presente contratto, è stato acquisito, con nota prot. INPS n. 18634326, regolare certificato DURC, valido sino al 28 aprile 2020, agli atti prot. n. 3378 del 21 gennaio 2020;

- che in data 14 gennaio 2020, con lettera inviata a mezzo P.E.C., l'Ufficio competente, ha comunicato alla ditta "Vital S.a.s. di Bruzzese Mariangela & C.", l'aggiudicazione definitiva del servizio, autorizzandone l'avvio dal 20 gennaio 2020;

- che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso l'Area 3 – Servizio 1.

Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, il Capitolato Speciale d'Appalto, ad esso allegato in formato digitale.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, l'Appaltatore ha reso la dichiarazione secondo cui la propria impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 28 gennaio 2019 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto

Il Comune, conferisce all'Appaltatore, che accetta, senza riserva alcuna, il servizio di pulizia degli Uffici Comunali: **Municipio - Delegazione Vibo Marina - Locali interni al Cimitero di Vibo Centro - Uffici Vigili Urbani – Uffici Protezione Civile – Biblioteca Comunale – Mercato Clarisse – Fontana Piazza Martiri d'Ungheria.**

ARTICOLO 5: Durata dell'appalto

L'appalto ha la durata di mesi 12 (dodici), con decorrenza 20 gennaio 2020, giusta comunicazione trasmessa all'Appaltatore, a mezzo P.E.C. in data 14 gennaio 2020, prot. n. 2039.

ARTICOLO 6: Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore, per l'intera durata del servizio, ammonta a complessivi €. 64.564,00 (euro sessantaquattromila cinquecentosessantaquattro/00), comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad €. 1.700,00 (euro millesettecento/00), oltre IVA al 22%,

ARTICOLO 7: Tracciabilità dei flussi finanziari

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e 13), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.- A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CIG 800076367D assegnato all'intervento.

ARTICOLO 8: Modalità di pagamento

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, sarà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto, sono i seguenti:
conto corrente n. 51120/1000/00006485 –

intestato a Vital S.a.s. presso l'Istituto Intesa San Paolo – filiale di Catanzaro, Via Milano, n. 6

Codice IBAN: IT 51S0306904404100000006485

La persona delegata ad operare sul conto corrente sopra indicato, è la Sig.ra Mariangela Bruzzese, nata a Catanzaro (CZ) il 30 marzo 1976 e residente in Catanzaro (CZ), Via Solferino, n. 6/34 (codice fiscale BRZ MNG 76C70 C352D).

Giusta dichiarazione resa dall'Appaltatore, in data 11 marzo 2020, anticipata a mezzo pec, in data 17 marzo 2020 e depositata agli atti.

ARTICOLO 9: Obblighi dell'Appaltatore

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle condizioni ed alle modalità riportate negli atti di gara e con le proposte aggiuntive e migliorative riportate dalla ditta in sede di gara, del tutto conformi al Capitolato ed al Disciplinare di gara.

E' parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI), redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è

accordato con altre ditte partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del servizio.

ARTICOLO 10: Risoluzione del contratto e recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure di sanzioni o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione

alla gara ed alla fase contrattuale;

- inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Qualora per qualsiasi motivo non fosse garantita la corretta esecuzione del servizio, saranno applicate le penalità previste nell'articolo 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 11: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

ARTICOLO 12: Clausola arbitrale

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 13: Cessione del contratto e subappalto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Amministrazione Aggiudicatrice non prevede la possibilità di subappalto,

salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 14: Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva dell'importo di €. 6.290,00 (euro seimiladuecentonovanta/00), a mezzo polizza fidejussoria n.0551416548, rilasciata in Catanzaro (CZ), in data 20 gennaio 2020 dalla compagnia HDI Assicurazioni S.P.A., con relativa quietanza integrativa dell'importo di €. 7.542,00 (euro settemilacinquecentoquarantadue/00), rilasciata dalla stessa compagnia assicurativa, in data 26 marzo 2020.

L'importo garantito è ridotto del 50%, avendo l'impresa aggiudicataria prodotto certificazione ISO 9001:2015, di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata in data 19 dicembre 2011 (data di prima emissione) con scadenza 18 dicembre 2020, esibita in copia conforme all'originale, dichiarata dalla parte.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

ARTICOLO 15: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

L'Appaltatore ha presentato, inoltre, polizza assicurativa RCT/RCO n. 0551417038, per un massimale di €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), rilasciata in Catanzaro (CZ), in data 17 marzo 2020, dalla compagnia HDI Assicurazioni S.P.A., dalla quale risulta una copertura assicurativa contro i rischi che dovesse arrecare a terzi nel corso dell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 16: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri

lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto.

A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

- a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori

dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento dei lavori;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previsti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 17: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa subappaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

ARTICOLO 18: Domicilio dell'Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in

Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune.

Il domicilio per le comunicazioni all'Appaltatore, è la sede legale dell'impresa, sita in Catanzaro (CZ), Via Murano, n. 8 – tel. 333 2842194 – pec: vitalsrl@sicurezzapostale.it -

ARTICOLO 19: Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 20: Patto di integrità

Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

ARTICOLO 21: Norme di chiusura

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente contratto in formato digitale ed al Disciplinare di gara approvati con determinazione dirigenziale n. 1180 del 01 ottobre 2019.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 22: Registrazione

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 23: Trattamento dei dati personali

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 16 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, pertanto, considerato che i provvedimenti nazionali per l'emergenza "Coronavirus" hanno disposto di evitare ogni spostamento delle persone fisiche onde scongiurare l'evolversi della situazione epidemiologica, e di adottare ulteriori provvedimenti tendenti a ridurre ogni contatto sociale non strettamente indispensabile, a tutela della salute della collettività, il presente contratto sarà stipulato on-line con firma digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- L'APPALTATORE: **Sig.ra Mariangela Bruzzese nella qualità**

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 7, 10, 11, 13, 16 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di deliberazione di

Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti del
Comune.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- L'APPALTATORE: **Sig.ra Mariangela Bruzzese nella qualità**

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**